CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 231/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24163** del registro di segreteria

proposto da

C. M., nata a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente in via omissis, n. omissis (cod. fisc.: omissis), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alberto Galloro (cod. fisc.: GLLLRT55R16I058N), con studio in Vibo Valentia, via Argentaria n. 7 (fax: 0963/42619), con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: alberto.galloro@avvocativibo.legalmail.it)

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (cod. fisc.: BTTCRN70R54M208B), indirizzo di posta elettronica certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Silvia Parisi (cod. fisc.: PRSSLV66C46C352J), indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvia.parisi@postacert,inps.gov.it, come da procura generale *ad lites*

versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

per la rideterminazione

del trattamento pensionistico diretto ordinario di anzianità, in ragione della successiva liquidazione della indennità di risultato.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

uditi, nella pubblica udienza del 13 ottobre 2025, l'avv. Alberto Galloro, per la ricorrente, e l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, che hanno concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **ricorso**, depositato il 17 febbraio 2025, la signora M. C. ha dichiarato di essere titolare di pensione diretta ordinaria, liquidata con il sistema retributivo, per avere lavorato alle dipendenze del comune di omissis dal 1° gennaio 1986 al 24 ottobre 2011. Ha aggiunto che tale trattamento previdenziale non tiene conto dell'indennità di risultato di euro 2.743,67, relativa all'anno 2011, liquidata dall'ente locale a marzo 2015, ed ha, pertanto, chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico, in ragione della sopravvenuta liquidazione del menzionato trattamento accessorio, con la conseguente condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione degli arretrati con decorrenza 25 ottobre 2011, data di pensionamento della istante, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio in favore del procuratore antistatario, ai sensi

dell'art. 93 c.p.c..

2. Con **decreto** del 18 febbraio 2025, ritualmente notificato all'INPS unitamente al ricorso introduttivo il 20 febbraio 2025, è stata fissata l'udienza di discussione del ricorso per il 7 luglio 2025.

3. Con **memoria**, depositata il 19 giugno 2025, si è costituita in giudizio l'INPS ed ha, preliminarmente, eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, e successive modifiche ed integrazioni, e, quindi, ha dichiarato che il comune di omissis non ha trasmesso il documento cartaceo relativo all'indennità di risultato accreditata successivamente al pensionamento della ricorrente. Pertanto, ha chiesto che venga dichiarata la inammissibilità del ricorso e, comunque, nel merito, la sua infondatezza. Con vittoria di spese e competenze. In via subordinata ha, comunque, eccepito la prescrizione quinquennale delle eventuali differenze sui ratei non corrisposti, con decorrenza dalle singole date di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del RDL n. 295/1939, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 428/1985.

4. All'**udienza** del 7 luglio 2025 le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e difese e la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.

5. Con **ordinanza** n. 70/2025 dell'8 luglio 2025, questo GUP, considerato che, in forza della documentazione versata in atti, non era certo che l'ente locale avesse trasmesso tutti i dati ritenuti necessari ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico, così come affermato dall'INPS con la memoria di costituzione in giudizio, ha disposto l'acquisizione presso il comune di omissis della documentazione relativa alla

trasmissione all'INPS dei dati riguardanti la menzionata indennità di risultato ed ha fissato per la discussione del giudizio l'udienza del 13 ottobre 2025, assegnando alle parti il termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali note difensive.

6. Con **nota** prot. n. 6091 del 1° ottobre 2025, il comune di omissis ha trasmesso la documentazione relativa alla trasmissione all'INPS sia del modello pensione che del modello per la riliquidazione della pensione, in ragione dell'avvenuta liquidazione dell'indennità di risultato alla ricorrente. Ha, altresì, trasmesso altra documentazione utile in relazione alla posizione previdenziale della signora C..

7. Con **note difensive autorizzate**, depositate il 7 ottobre 2025, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, essendo stata raggiunta la prova non solo della liquidazione nel 2015 dell'indennità di risultato ma anche della trasmissione della relativa documentazione all'INPS, ai fini del ricalcolo del trattamento pensionistico. La ricorrente ha, inoltre, precisato che la procedura *passweb*, nel periodo in esame, non era ancora in vigore.

8. All'**udienza** del 13 ottobre 2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. In via preliminare, l'eccezione di decadenza *ex* art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639/1070, e successive modifiche e integrazioni, deve essere rigettata. Al riguardo, questo GUP ritiene di dovere, infatti, dare continuità alla prevalente giurisprudenza di questa Corte che, pronunciandosi più volte sulla questione, ha ritenuto che tale norma si riferisca all'ordinamento

previdenziale relativo all'Assicurazione Generale Obbligatoria e trovi applicazione soltanto nelle controversie innanzi al giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, in relazione alle specifiche disposizioni che lo regolano, quali il r.d. n. 1083/1933 e le leggi n. 19/1994, n. 639/1996, e n. 205/2000 (cfr. in termini, Sez. giur. Umbria, n. 211/2007; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 44/2009; Sez. giur. Liguria, n. 242/2010 e n. 51/2016; Sez. giur. Basilicata n. 61/2017; Sez. giur. Calabria, n. 300/2021).

10. Nel merito, il ricorso è **fondato**. Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti dal comune di omissis, la quale, peraltro, conferma quanto già affermato e allegato dalla difesa del ricorrente, che la ricorrente è stata collocata in pensione con decorrenza 25 ottobre 2011, con il sistema retributivo; che il modello di pensione è stato inoltrato con file Pensioni S7 del 21 ottobre 2011 tramite patronato; che, nel mese di marzo 2015, è stata liquidata alla ricorrente la somma di euro 2.743,67, sottoposta alle ritenute C.P.D.E.L., per indennità da risultato relativa all'anno 2011; che il relativo modello pensioni S/7, per la riliquidazione della pensione, è stato inoltrato con file del 1° aprile 2015, tramite patronato INAS. L'ente locale ha, inoltre, dichiarato che, con nota prot. n. 6287 del 29 ottobre 2915, ha inviato all'INPS il corrispondente modello cartaceo, ed ha, inoltre, depositato, oltre alla documentazione sopra indicata, anche copia della busta paga, relativa al pagamento del menzionato trattamento accessorio, contenente i dettagli relativi alle trattenute di legge. Ne deriva che l'Istituto previdenziale risulta essere in possesso di tutta la documentazione necessaria alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in ragione della

sopravvenuta liquidazione del menzionato trattamento accessorio, e che, pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento.

11. Quanto all'eccepita prescrizione quinquennale delle eventuali differenze sui ratei non corrisposti, con decorrenza dalle singole date di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del RDL n. 295/1939, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 428/1985, questo GUP osserva che l'eccezione appare fondata nei termini di seguito esposti, considerato che, come è noto, "*La prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici e relativi accessori decorre dalla data di conoscenza del provvedimento di liquidazione della pensione, e può essere validamente interrotta con l'istanza amministrativa presentata all'ente previdenziale*." (cfr. da ultimo Sez. II, App., sentenza 25 febbraio 2025, n. 37). Dalla documentazione versata in atti risulta che la signora C. è stata collocata in pensione con decorrenza 25 ottobre 2011; che il 1° aprile 2015 il patronato INAS, su suo mandato, ha trasmesso all'INPS i dati necessari al ricalcolo del trattamento pensionistico; che, con p.e.c. del 25 settembre 2018, è stata sollecitata la riliquidazione della pensione dal menzionato patronato; e che la riliquidazione è stata nuovamente sollecitata con p.e.c. del 20 settembre 2024 e del 26 novembre 2024. Ne deriva che i ratei pensionistici arretrati, dovuti alla signora C. in ragione della rideterminazione del trattamento pensionistico, sono quelli relativi all'ultimo quinquennio antecedente all'atto interruttivo del 20 settembre 2024 (non essendo intervenuto alcun evento interruttivo del termine quinquennale di prescrizione entro la scadenza del quinquennio decorrente dalla notifica del precedente atto interruttivo del 25 settembre 2018). Gli stessi devono essere maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali

e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

12. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese e gli onorari di difesa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna l'INPS al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e dei compensi di difesa, liquidati in euro 1.000,00, oltre alle spese generali, all'IVA e al CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2025.

Il GUP

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in data 14/10/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Francesca Deni

Firmato digitalmente